

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

ALLEGATO A)

PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, CONGLOMERATI BITUMOSI, FRANTUMAZIONI INERTI, ATTIVITÀ DI CAVA E PER ATTIVITÀ IN CUI SI PRODUCANO, MANIPOLANO, TRASPORTANO, IMMAGAZZINANO, CARICANO E SCARICANO MATERIALI POLVERULENTI.

1) Il gestore dello stabilimento, dovrà dare comunicazione della messa in esercizio dello stabilimento, con preavviso di almeno 15 giorni, al SUAP competente, che provvederà tempestivamente a trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.

La messa a regime dello stabilimento non può superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi 30 giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni , i cui risultati vanno trasmessi al SUAP che provvederà all’invio delle copie alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.

Ai fini dell’attestazione di regolarità dell’attività in tema di emissioni in atmosfera , il gestore dello stabilimento dovrà conservare nello stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa al SUAP per ottenere l’autorizzazione di carattere generale.

2) L’esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto delle prescrizioni generali e specifiche indicate nella scheda A1 (**Impianti per la frantumazione inerti**) o A2 (**Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**) o A3 (**Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi**) o A4 (**Attività di cava**) in relazione allo stabilimento o attività esercitata; per gli inquinanti non espressamente indicati restano validi i valori limite di emissione fissati nella parte quinta del d.lgs. 152/2006.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

- 3) Il gestore dello stabilimento, dovrà effettuare il controllo analitico delle emissioni puntuali se presenti, con cadenza annuale: i risultati di analisi, corredate da una relazione tecnica che descriva gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuati sugli impianti, di tutti i parametri indicati nella scheda A1 (**Impianti per la frantumazione inerti**) o A2 (**Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**) o A3 (**Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi**) o A4 (**Attività di cava**), nonché la portata ed il tenore di ossigeno negli effluenti. Le analisi corredate da una relazione tecnica contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere tempestivamente inviate al SUAP competente che provvederà a trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento dell’ARPAS competente e al Comune.

Tabella 1. Valori limite

INQUINANTE	* VALORE LIMITE	Riferimento normativo
Polveri totali	50 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D.Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5
	150 mg /Nm ³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.	

Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNI, previo accordo con l’Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell’impianto, posizionando la testa di prelievo immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell’impianto. Il sistema di campionamento deve essere posizionato contro vento.

- 4) La data di effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 3) alla Provincia e al dipartimento dell’ARPAS competente, con preavviso di almeno 15 giorni.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

5) La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell’aria sia all’interno che all’esterno dello stabilimento.

Particolare attenzione dovrà essere messa in atto in caso di forte ventosità, e se del caso, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.

6) E’ espressamente vietato reimmettere nell’ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;

7) Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall’allegato X, parte V al d.lgs. 152/2006;

8) Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri.

In particolare si dovranno predisporre:

- Inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti;
- Piantumazione perimetrale con specie arboree sempreverdi;
- Copertura o inumidimento dei cumuli;
- Trasporto di materiale polverulento con dispositivi chiusi;
- Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
 - o punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
 - o sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
 - o attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

- impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.
- Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l’utilizzo di deflettori oscillanti.
- Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l’aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
- La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri o dotata di sistemi di inumidimento.
- Lo stoccaggio di materiali polverulenti potrà avvenire:
 - in silos;
 - realizzando una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie
 - realizzando una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;
 - su manti erbosi;
 - costruendo terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
 - umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.
- Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all’interno dello stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti. Per quanto non indicato dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti dalla Parte dell’allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie dello stabilimento dovranno essere indicati e descritti tutti i sistemi adottati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

Nel caso di impossibilità di incapsulamento dei macchinari utilizzati nella produzione e manipolazione di materiali polverulenti, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 nella quale il gestore dimostri e motivi l’eventuale impossibilità tecnica. L’autorità competente ai sensi dell’art. 270 del d.lgs. 152/2006 verifica se le emissioni son tecnicamente convogliabili sulla base delle M.T.D. e ne può disporre la captazione e il convogliamento.

- 9) I sistemi di abbattimento installati nello stabilimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 10) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione in Tabella 1) o stabiliti nelle schede A1 (**Impianti per la frantumazione inerti**) o A2 (**Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**) o A3 (**Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi**) o A4 (**Attività di cava**), comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
- 11) I punti di emissione soggetti al controllo dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per il campionamento degli affluenti.
Dovrà essere assicurata la presenza di idonea struttura d’accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 12) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l’alto e l’altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.

Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta della Ditta, essere concessa dal Comune.

13) Dovrà essere adottato un apposito registro di marcia dello stabilimento, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, per l’annotazione di quanto sotto specificato, e che dovrà essere reso disponibile a richiesta degli Organi di Controllo:

- l’inizio e la fine dell’attività giornaliera;
- interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- guasti accidentali nonché le interruzioni dell’impianto produttivo;
- la data, l’orario e i risultati dei controlli alle emissioni nonché le caratteristiche di marcia dell’impianto nel corso dei prelievi (autocontrolli di cui al p.to 3).

14) La presente autorizzazione di carattere generale non può essere adottata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, nonché nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Tale provvedimento non può essere altresì adottato per gli impianti destinati alla difesa nazionale, né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

15) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, di competenza di altri Enti alla normativa vigente.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

**Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015**

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

- 16) Per quant’altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

SCHEDA A1 - Stabilimenti per la frantumazione inerti.

- 1) Lo stabilimento di frantumazione inerti è autorizzato a svolgere le fasi di: frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei materiali lapidei impiegati nel processo produttivo.
- 2) I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1 dell'allegato A .

In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

SCHEDA A2 - Stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato.

- 1) Lo stabilimento di produzione di calcestruzzo preconfezionato o betonaggio è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio dei materiali inerti e del cemento, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.
- 2) I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 3) L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere convogliata in un sistema per l'abbattimento delle polveri.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

- 4) I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1 dell'allegato A. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

SCHEDA A3 - Stabilimenti per la produzione di conglomerati bituminosi.

- 1) Lo stabilimento di produzione conglomerati bituminosi è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali inerti; stoccaggio bitume, essiccazione inerti, mescolazione inerti con bitume; stoccaggio conglomerati bituminosi e carico automezzi.
- 2) Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento.
- 3) I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri .
- 4) Gli effluenti provenienti dalle fasi di essiccazione inerti e mescola bitume dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli stabilimenti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, che rappresentano la massima concentrazione di sostanza che può essere emessa in atmosfera:

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province"

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 "Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie"

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell'8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE mg/Nmc tenore volumetrico di O2 nell'effluente gassoso del 17 %
Essiccazione inerti, mescolazione con bitumi Combustibili individuati nella sez. I parte I allegato X alla parte V d.lgs. 152/2006	Polveri totali, dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore	20
	SOx (come SO2)	1700
	C.O.T.	50

6) I generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato possono essere alimentati esclusivamente GPL o metano o gasolio, e dovranno rispettare i sottoelencati limiti di emissione:

Tipo di combustibile	INQUINANTE	Fattore di emissione g/Mwh
GPL o metano	Polveri totali	5
	NOx (come NO2)	250
Gasolio	Polveri totali	25
	NOx (come NO2)	250
	SOx (come SO2)	500

Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V del d.lgs. 152/2006

Il d.lgs. 152/06 prevede che non siano sottoposti a regime autorizzatorio gli impianti termici le cui potenzialità siano inferiori a quelle indicate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

7) Non è autorizzato in alcuna fase lavorativa l'utilizzo di oli usati o miscele oleose. Il gestore dovrà pertanto individuare per il forno di essiccazione un combustibile, conforme alla normativa vigente, che permetta il rispetto dei limiti fissati. Di tale combustibile il gestore dello stabilimento dovrà conservare le fatture di acquisto per almeno 2 anni.

8) Il gestore dovrà effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati ai p.ti 5 e 6, nonché della portata e del tenore di ossigeno negli effluenti.

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

- 9) Il gestore potrà ritenersi esentato dall’effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, relativamente ai parametri del p.to 6, qualora la potenzialità termica dei generatori di calore risultasse non superiore a quella indicata nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006
- 10) Nel compilare il “Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera”, da inserire nella relazione tecnica da allegare alla domanda di Autorizzazione a Carattere Generale, dovranno essere indicate le caratteristiche di tutti i punti di emissione presenti (compresi sfiati di serbatoi, di gruppi elettrogeni, di sicurezza), con l’attribuzione ai medesimi della dicitura progressiva E1, E2, etc.

SCHEDA A4 - ATTIVITÀ DI CAVA.

Non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera l’attività di cava che si svolge per un numero di giorni lavorativi complessivi inferiore a 30 in un anno.

Qualora nello stabilimento fossero previste altre attività rientranti tra quelle in deroga dovranno essere presentate anche le apposite istanze e gli specifici allegati tecnici;

1. Le seguenti prescrizioni si intendono a integrazione di quelle generali riportate nella scheda A) “PRESCRIZIONI GENERALI”;
2. emissioni diffuse:
 - 2.1. la movimentazione e lo scarico dei materiali, effettuati durante le varie fasi autorizzate, deve avvenire senza produzione di polveri diffuse;
 - 2.2 gli sfiati dei silos, se presenti, devono essere captate prima dello scarico in atmosfera e convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1. I sistemi di abbattimento devono soddisfare le migliori tecnologie disponibili e rispettare le norme tecniche di settore vigenti;

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

3. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla Tabella 1, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi;
4. gli autocontrolli dovranno essere effettuati solo se esistono i silos di cui al punto 2.2;
5. il gestore deve, provvedere all’umidificazione della parte dei cumuli, onde evitare il trascinarsi dei materiali fini da parte del vento;
6. le zone dei piazzali non pavimentati interessate dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito saranno dotate di apposito impianto di umidificazione che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l’umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti;
7. nel caso di piazzali pavimentati, l’umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza almeno settimanale. L’umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento. Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall’obbligo dell’umidificazione;
8. Sui mezzi di trasporto del minerale estratto, per evitare la dispersione di polvere dal carico devono essere installati degli idonei sistemi di copertura/telonatura, anche azionati elettricamente dall’autista del mezzo ;
9. Per il rinverdimento devono essere utilizzate specie tipiche della zona;

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

10. su ogni eventuale sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un’apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato;
11. I sistemi per l’abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1 dell’allegato A. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale

* Resta comunque inteso il rispetto dei limiti per ogni singola classe individuata nelle tabelle dell’Allegato I, Parte II del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Nella relazione tecnica oltre le notizie richieste dal fac-simile andrà indicato:

- a. descrizione del sito (area su cui insite la cava, ubicazione delle infrastrutture, etc.);
- b. descrizione del metodo di coltivazione
- c. descrizione del ciclo produttivo;
- d. individuazione delle sorgenti di polveri diffuse (nelle forme PTS, PM10);
- e. stima delle emissioni secondo le Linee Guida redatte da ARPAT Toscana: “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”;

Al fine di contenere le polveri diffuse in uscita dal cantiere minerario si dichiara:

- f. sono stati asfaltati alcuni tratti della viabilità interna no si (indicare in planimetria quali tratti e la lunghezza)

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”

Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”

Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

f.1.) è prevista la bagnatura dei percorsi non asfaltati tramite idoneo mezzo no si (indicare in planimetria quali e la lunghezza)

f.2.) è provvisto di sistema di nebulizzazione dell’acqua no si (indicare la portata, l’ubicazione in planimetria, dimensionamento nebulizzatori)

f.3.) è stato installato un sistema automatico di lavaggio dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall’area no si

f.4.) è dotato di un dispositivo a circuito chiuso per il recupero dell’acqua impiegata no si

f.5.) sui mezzi di trasporto del minerale estratto, per evitare la dispersione di polvere dal carico, sono stati installati degli idonei sistemi di copertura/telonatura, anche azionati elettricamente dall’autista del mezzo no si.

f.6.) per il rinverdimento sono state utilizzate specie tipiche della zona (indicare la piantumazione in planimetria e le specie)

g. indicare inoltre il luogo :

g.1.) di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali;

g.2.) ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione;

g.3.) ove si svolge la prima lavorazione e la commercializzazione;

g.4.) di ubicazione dei piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento;

g.5.) i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati,

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

**Legge Regionale del 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
Legge Regionale del 12.03.2015, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie”
Delibera della Giunta Regionale 14/8 dell’8 aprile 2015**

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO

ALLEGATO A (Determinazione n. 157 del 28.05.2015)

g.6.) i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i i serbatoi, i locali ed i servizi;

g.7.) le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio.